

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 18 ottobre 2017

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 13355/2016 RG mod. 21)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 luglio 2017 e proseguito nelle sedute del 20 settembre e dell'11 ottobre 2017.

La relatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra la propria proposta conclusiva, evidenziando preliminarmente che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi non parlamentari deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscano con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione).

La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità – sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione parlamentare rispetto ad indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

In particolare, il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sul quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione sull'utenza del terzo e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare, tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione (o, per usare la terminologia della Consulta, la direzione dell'atto di indagine).

Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, la relatrice evidenzia preliminarmente che la senatrice Vicari è stata iscritta nel registro degli indagati dal pubblico ministero in data 6 marzo 2017 (ossia circa 3 mesi e mezzo dopo l'effettuazione delle intercettazioni per le quali si chiede l'autorizzazione) unitamente ad Ettore Morace, per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), oggetto di ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di quest'ultimo ed in relazione al quale si chiede l'utilizzazione delle captazioni nei confronti della senatrice.

La relatrice ricorda che la prima telefonata della quale si chiede l'autorizzazione (n. 5698) è del 20 novembre 2016. Il giudice riferisce (pagina 5 del Documento – pagina 3 della richiesta) che «In maniera inaspettata [...] Simona Vicari contattava Ettore Morace, informandolo con soddisfazione che l'emendamento con l'IVA al 5% era stato approvato in Commissione bilancio, che lui era la prima persona ad essere stata messa a conoscenza di ciò e che – evidentemente alludendo alla decisività del suo personale interessamento, in grado di far approvare un emendamento osteggiato dai più – "non c'è storia per nessuno"».

Appare evidente che da questa telefonata non emergeva alcun quadro indiziario nei confronti della senatrice Vicari e conseguentemente l'autorità giudiziaria ha legittimamente proseguito le intercettazioni sull'utenza del Morace essendo quest'ultimo l'unico «obiettivo» dell'attività investi-

gativa in questa fase. Il procedimento penale originario aveva ad oggetto il delitto di cui all'articolo 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), in Palermo dal 1° dicembre 2015 al 10 dicembre 2015, ipotizzato nei confronti di Girolamo Fazio; nel corso dell'indagine, ed in tempi diversi, il pubblico ministero ha disposto nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato (tra cui il delitto di corruzione *de quo*). Per il titolo di reato originariamente ipotizzato sono state avviate le operazioni di intercettazioni delle utenze telefoniche del Morace.

La relatrice ribadisce che, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, non è sufficiente il mero colloquio con un parlamentare per determinare la sospensione automatica delle intercettazioni su un utenza di un terzo non parlamentare, essendo necessario invece che dalle telefonate emerga il coinvolgimento anche del parlamentare e quindi che si sia determinato un «mutamento di direzione dell'atto di indagine». Diversamente argomentando si giungerebbe al paradosso che qualsiasi indagato potrebbe contattare un parlamentare per qualsivoglia motivo al solo fine di determinare un blocco automatico delle intercettazioni sulla propria utenza.

Spetta quindi alla Giunta valutare se dalla telefonata possa emergere un mutamento di direzione delle indagini e quindi se possa appalesarsi un'intenzione investigativa rivolta anche nei confronti del parlamentare e non solo del terzo.

I contenuti della telefonata in questione non consentono, nemmeno in via astrattamente ipotetica, la configurabilità di un reato e quindi non potevano essere in alcun modo oggetto di attenzione investigativa rivolta verso il parlamentare (e non solo quindi verso il terzo).

La seconda telefonata (n. 7643) è del 24 dicembre 2016. Riferisce il giudice (pagina 6 del Documento – pagina 4 della richiesta) che «Simona Vicari che era giunta per le feste natalizie a Palermo la sera precedente, ringraziava telefonicamente Ettore Morace »del pensiero« [...], alludendo ovviamente all'orologio Rolex [...]» regalatole dal Morace.

Su un piano meramente astratto e ipotetico, la configurabilità di un reato potrebbe emergere solo da questa seconda telefonata, dopo la quale l'autorità giudiziaria aveva l'onere di fermare le captazioni o eventualmente di chiedere preventivamente l'autorizzazione a proseguirle. E infatti correttamente la richiesta in esame non richiede l'autorizzazione all'utilizzo per intercettazioni successive al 24 dicembre 2016 (data dell'intercettazione precedentemente citata).

Non essendoci state intercettazioni successive ed essendo quindi la richiesta limitata alla sole due predette intercettazioni, la relatrice propone quindi alla Giunta di autorizzare l'utilizzo delle stesse. Peraltro, l'esiguità del numero delle intercettazioni (nella specie due) costituisce un ulteriore indice sintomatico atto a confermare la fortuità delle stesse, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114 del 2010.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime il proprio disappunto per l'indebita criminalizzazione dell'attività parlamentare da parte degli organi inquirenti, evidenziando che tale impostazione – seguita in più circostanze dalle Procure – si pone in netto contrasto con le prerogative e in particolare con il principio di insindacabilità per i voti e le opinioni espressi.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*), pur condividendo la ricostruzione della relatrice in ordine al carattere fortuito delle intercettazioni in questione, osserva tuttavia che nel caso di specie è ravvisabile un *fumus persecutionis* in quanto l'autorità giudiziaria ha esplicitato un indebito sindacato sull'attività parlamentare.

Sottolinea l'esigenza che il Parlamento si ponga il problema del rapporto con gli altri organi e poteri dello Stato, atteso che più volte si sono riscontrate criticità in merito a tali profili.

Conclude il proprio intervento prospettando l'opportunità di diniegare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di cui al documento in titolo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva preliminarmente che la Giunta non può espletare un sindacato sul merito processuale, atteso che in ordine allo stesso gli unici organi competenti sono quelli giudiziari. Alla Giunta quindi spetta solo il compito – per le richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni su utenze di terzi – di valutare se le captazioni in questione siano o meno fortuite.

Nel caso di specie la fortuità delle intercettazioni è evidente e conseguentemente l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse va necessariamente concessa.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) rileva preliminarmente che spesso si utilizza il pretesto del *fumus persecutionis* per portare il dibattito su aspetti del tutto estranei rispetto a quelli sui quali la Giunta deve pronunciarsi. Il Parlamento, in quanto espressione del potere legislativo potrebbe infatti, ove lo ritenesse opportuno, mutare l'assetto normativo costituzionale vigente in materia di immunità, senza ricorrere al sotterfugio del *fumus persecutionis*.

Precisa a tal proposito che alla luce della giurisprudenza costante della Corte costituzionale alla Giunta è demandato esclusivamente il compito – rispetto alla fattispecie di cui al documento in titolo – di valutare se le intercettazioni in questione siano o meno fortuite. Nel caso di specie non vi è alcun dubbio sulla fortuità delle captazioni e conseguentemente l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse va concesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.